



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 47 del 24/02/2021**

---

**?Misure per la trasparenza e la rappresentanza degli interessi nell'attività di lobbying nei processi decisionali pubblici?**

---

*Firmato da: Vincenzo Ciampi; Valeria Ciarambino; Maria Muscara'*



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

PROPOSTA DI LEGGE

“MISURE PER LA TRASPARENZA E LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI NELL’ATTIVITÀ DI  
LOBBYING NEI PROCESSI DECISIONALI PUBBLICI”

A firma dei Consiglieri

Vincenzo Ciampi

Salvatore Aversano

Michele Cammarano

Valeria Ciarambino

Luigi Cirillo

Maria Muscarà

Gennaro Saiello



**Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge intende dare attuazione ai principi di partecipazione e pubblicità di cui all'articolo 11 dello Statuto, nonché degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione, disciplinando l'attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni regionali quale attività concorrente alla formazione dei processi decisionali pubblici.

Per garantire una più ampia base informativa sulla quale i pubblici decisori possano fondare le proprie scelte, la proposta intende assicurare il rispetto della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In Italia, il lobbying - ossia l'insieme delle attività dei gruppi di pressione organizzati o dei loro rappresentanti volta a influenzare le decisioni pubbliche - è un fenomeno estremamente diffuso, ma al contempo di difficoltosa messa a sistema. La mancanza di trasparenza sul processo decisionale e su chi lo influenza può erroneamente far dedurre un accostamento a pratiche di corruzione. Proprio in mancanza di normative di settore o di un registro nazionale dei lobbisti, il fenomeno si è sviluppato in modo per lo più informale.

Spesso le istituzioni da luoghi di confronto dinamico con i cittadini diventano feudi che i *decision makers* posseggono per consolidare il tessuto di relazioni in grado di garantire la loro rielezione.

Il contesto socio-culturale ha sicuramente contribuito a creare un sistema di *lobbying ad personam*, basato, più che su procedure e contenuti, su relazioni sociali e personali. Da alcune analisi sono emersi livelli preoccupanti di trasparenza, integrità e pari condizioni di accesso del sistema di rappresentanza degli interessi in Italia. Da più parti dell'opinione pubblica emerge ormai la volontà di codificare delle procedure che consentano una rappresentanza degli interessi trasparente, equa e con pari condizioni di accesso.

Secondo il report di *Transparency International Lobbying in Europe: Hidden influence, privileged access* sul lobbying in 19 Paesi europei, solo 7 hanno una qualche regolazione del sistema di rappresentanza degli interessi e, in molti casi, questa regolazione è insufficiente. Su una media europea, in scala da 0 a 100, l'Italia possiede una percentuale di trasparenza nelle pratiche di rappresentanza di interessi pari al 20%, in confronto al 31% di media europea.

L'idea che supporta la presente proposta di legge è pertanto quella di considerare la rappresentanza degli interessi come punto di forza nelle performances delle pubbliche amministrazioni, attraverso livelli elevati di trasparenza e legalità nel rapporto tra cittadini/utenti e decisori pubblici. La proposta, infatti, tende a semplificare le relazioni con i decisori pubblici, creando



**Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

le condizioni per una efficace lotta contro la corruzione, vero e proprio dramma nel nostro Paese.

Prendendo le mosse da alcuni esempi di leggi regionali in vigore e confrontando anche le best practices a livello nazionale e internazionale, la proposta intende principalmente:

- istituire un registro dei rappresentanti di interesse;
- disciplinare l'accesso dei rappresentanti nelle sedi istituzionali, nonché i loro diritti e i loro doveri.

La proposta di legge consta di 14 articoli.

L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo.

L'articolo 2 contiene le definizioni e l'articolo 3 istituisce il registro dei rappresentanti di interesse.

Il registro, in formato elettronico, è costituito da due sezioni, gestite rispettivamente dalla Presidenza della Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto di competenza, mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le sezioni del registro sono articolate in sottosezioni distinte per categorie omogenee di interessi e sono organizzate in ordine cronologico mediante attribuzione di un codice numerico progressivo a ciascun soggetto accreditato. Il registro contiene una serie di informazioni - pubblicate in formato aperto - riguardanti i portatori di interesse (dati anagrafici, dati identificativi del portatore di interessi, interessi rappresentati, ecc.).

L'articolo 4 definisce le modalità di accreditamento. Secondo questo modello, non solo i portatori di interesse, ma anche le istituzioni (commissioni) possono chiedere l'intervento in audizione conoscitiva ai rappresentanti iscritti nel registro. Si tratta dell'implementazione di un modello dinamico di relazioni che intende semplificare e rendere tracciabile e trasparente la concertazione tra cittadini e decisori pubblici.

Gli articoli 5 e 7 delineano le prerogative e i doveri dei rappresentanti di interesse, mentre l'articolo 6 descrive le procedure per consentire l'accesso dei rappresentanti di interesse nelle sedi istituzionali.

Chiudono la proposta norme concernenti le sanzioni (articolo 8), la conoscibilità e l'informazione (articolo 9) e i raccordi programmatici e le attività di vigilanza della corretta applicazione della legge (articolo 10).

Altra novità interessante rispetto al panorama normativo vigente è rappresentata dalla sessione annuale di confronto tra decisori pubblici e rappresentanti degli interessi (articolo 11), mutuata dal modello tedesco delle *Parlamentarische Abende* (le cd. serate parlamentari).



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

In fine, è stata inserita una *sunset clause*, ossia la clausola di tramonto, con la quale la legge regionale è automaticamente abrogata nel 2025 se la Regione avrà intenzione di non reiterare la sua validità in esito alla valutazione degli effetti prodotti.



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Registro dei rappresentanti di interesse
Art. 4	Modalità di accreditamento
Art. 5	Prerogative del rappresentante di interessi
Art. 6	Accesso del rappresentante di interessi nelle sedi istituzionali
Art. 7	Doveri del rappresentante di interessi
Art. 8	Sanzioni
Art. 9	Misure per la conoscibilità dell'attività di pressione
Art. 10	Raccordi programmatici e vigilanza
Art. 11	Sessione annuale di confronto tra decisori pubblici e portatori di interesse
Art. 12	Clausola di tramonto
Art. 13	Clausola di invarianza finanziaria
Art. 14	Entrata in vigore



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

Art. 1

*Oggetto e finalità*

1. La Regione, in attuazione dei principi di partecipazione e pubblicità di cui all'articolo 11 dello Statuto, nonché degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione, disciplina l'attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni regionali quale attività concorrente alla formazione dei processi decisionali pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), per garantire una più ampia base informativa sulla quale i pubblici decisori possano fondare le proprie scelte, garantendone pubblicità e conoscibilità nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
2. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni rappresentative di interessi collettivi.
3. Sono fatte salve le specifiche previsioni di legge o regolamentari che disciplinano la partecipazione ai processi decisionali pubblici oggetto della presente legge.

Art. 2

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
  - a) *attività di rappresentanza di interessi o lobbying*, ogni attività dei gruppi di interesse svolta nei confronti dei decisori pubblici attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, ovvero di qualsiasi altra forma di iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche per via telematica o con altri mezzi di comunicazione, tramite la quale sono perseguiti interessi leciti propri o di terzi, anche di rilevanza non generale e di natura non economica, al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto, di avviarne dei nuovi o di inibirne l'avvio;
  - b) *portatori di interesse*, soggetti, organizzazioni, enti, società, associazioni, fondazioni, ancorché non riconosciute, comitati con finalità temporanee, persone giuridiche in genere, portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica;
  - c) *rappresentante di interessi o lobbista*, il soggetto che, a qualunque titolo, rappresenta presso i decisori pubblici il portatore di interesse;
  - d) *processi decisionali pubblici*, le attività, comunque denominate, relative all'esame e all'approvazione delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché degli atti di programmazione e di pianificazione svolte nelle sedi istituzionali regionali;



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

e) *decisori pubblici*, il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori, il Presidente del Consiglio regionale, i Consiglieri regionali, i dirigenti che svolgono funzioni apicali presso la Giunta e il Consiglio, gli organi di vertice, anche a carattere commissariale, di aziende, agenzie, istituzioni, associazioni, fondazioni ed enti strumentali o ausiliari della Regione Campania, anche di natura privata, compresi quelli del comparto sanitario, nonché i componenti delle strutture di diretta collaborazione e i consulenti dei soggetti indicati nella presente lettera.

Art. 3

*Registro dei rappresentanti di interesse*

1. Per garantire la massima trasparenza e facilitare la realizzazione dei processi decisionali pubblici, è istituito presso il Consiglio regionale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il registro dei rappresentanti di interessi (d'ora in poi "registro").
2. Il registro, in formato elettronico, è costituito da due sezioni, gestite rispettivamente dalla Presidenza della Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto di competenza, mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. La sezione di pertinenza della Giunta regionale comprende i portatori di interesse che svolgono attività di lobbying presso i decisori pubblici della Giunta regionale e agli enti strumentali o ausiliari della Regione Campania, anche di natura privata, compresi quelli del comparto sanitario.
4. Le due sezioni del registro sono articolate in sottosezioni distinte per categorie omogenee di interessi e sono organizzate in ordine cronologico mediante attribuzione di un codice numerico progressivo a ciascun soggetto accreditato. Il registro, oltre alla documentazione a corredo dell'iscrizione di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, contiene:
  - a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi;
  - b) i dati identificativi del portatore di interessi per conto del quale è svolta l'attività;
  - c) gli interessi rappresentati e i potenziali destinatari dell'attività svolta;
  - d) il numero e la data di inizio e di scadenza dell'accredimento;
  - e) la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
  - f) gli estremi di eventuali provvedimenti sanzionatori;
  - g) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza;
  - h) finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni o contributi a qualsiasi titolo ricevuti dalla Regione nell'ultimo esercizio finanziario.
5. Le informazioni e i dati di cui al presente articolo sono pubblicati, in formato aperto, in apposita sezione dedicata e accessibile del sito internet istituzionale



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

rispettivamente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. La pubblicazione e l'aggiornamento degli stessi integrano gli obblighi di pubblicazione prescritti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

Art. 4

*Modalità di accreditamento*

1. Per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi, i portatori di interesse, ivi comprese le categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le loro articolazioni provinciali, sono tenuti ad accreditarsi mediante iscrizione in una o entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 3. L'iscrizione in una delle due sezioni del registro consente di svolgere attività indifferentemente nei confronti di tutti i decisori pubblici disciplinati dalla presente legge.
2. Possono essere iscritti nel registro i gruppi di interesse, nazionali o esteri, che non siano vietati dalla legge, che perseguano interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico e che siano costituiti da almeno due mesi alla data della domanda di iscrizione.
3. L'istanza per l'accreditamento è presentata alla Regione dal rappresentante di interessi a nome del portatore di interesse, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività di rappresentanza.
4. Per l'iscrizione nel registro, il rappresentante di interessi autocertifica il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) aver compiuto la maggiore età e il possesso del pieno godimento dei diritti civili;
  - b) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
  - c) non essere stato dichiarato fallito, fatti salvi i casi di riabilitazione o estinzione del reato;
  - d) non ricoprire o aver ricoperto la carica di Consigliere o Assessore della Regione Campania o di altra Regione, componente del Governo nazionale, Parlamentare nazionale o Parlamentare europeo nei due anni precedenti alla domanda di iscrizione nel registro;
  - e) non essere stato dipendente della Regione Campania o degli altri enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nei due anni precedenti alla domanda di iscrizione, né esserlo all'atto della stessa;



**Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

- f) non essere tra gli organi di vertice regionali o nazionali di partiti, movimenti o associazioni politiche;
  - g) non godere, in ragione della professione o di prerogative speciali, di accesso privilegiato alle sedi istituzionali e delle pubbliche amministrazioni, fatta salva la rinuncia espressa a tali prerogative;
  - h) non aver ricevuto interdittive antimafia e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*), salvi i casi di riabilitazione.
5. Per l'iscrizione nel registro, i portatori di interesse producono:
- a) domanda di iscrizione redatta sotto la personale responsabilità dell'istante, contenente i dati di cui all'articolo 3;
  - b) atto costitutivo e statuto del portatore di interesse;
  - c) deliberazione degli organi statutari relativa alla rappresentanza esterna del portatore;
  - d) consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione sul sito internet istituzionale delle informazioni fornite;
  - e) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni e dei dati forniti.
6. L'istanza di iscrizione è presentata a mezzo di posta elettronica certificata. La Regione, espletate le verifiche sulla regolarità e completezza della domanda e sulla sussistenza dei requisiti specificati nel presente articolo, procede all'iscrizione nel registro entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, comunicandone l'esito all'istante per via telematica. Nei quindici giorni successivi a tale comunicazione, l'ufficio di supporto alla tenuta del registro procede all'aggiornamento e alla pubblicazione dei relativi dati sul sito internet regionale.
7. Se a seguito di controlli effettuati dagli uffici preposti risulta che il portatore d'interesse interessato non possiede o ha perso i requisiti previsti dalla presente legge, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a seconda della rispettiva competenza, comunicano l'esito del controllo al rappresentante del portatore di interesse e dispongono la cancellazione del portatore stesso dal registro.
8. Il rappresentante di interessi è in ogni caso tenuto a dare tempestiva comunicazione alle strutture regionali preposte in merito alla perdita dei requisiti o alla sopravvenienza di una delle cause di divieto previste dalla presente legge.

Art. 5

*Prerogative del rappresentante di interessi*



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

1. L'attività dei rappresentanti di interessi costituisce positivo strumento di partecipazione e arricchimento del processo decisionale se svolta secondo i principi di legalità, trasparenza, correttezza istituzionale e nel rispetto della natura pubblica dei provvedimenti oggetto di intervento, osservando i vincoli previsti dalle leggi in materia e la disciplina del procedimento amministrativo.
2. I rappresentanti dei gruppi di interesse, iscritti nel registro, possono:
  - a) chiedere di essere auditi dai decisori pubblici in relazione alle rispettive competenze;
  - b) presentare ai decisori pubblici, in forma orale o scritta e anche telematicamente, proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), intesi a perseguire le finalità dei propri gruppi di interesse, fermo restando il principio di autonomia e di libertà del decisore pubblico nel determinare le proprie modalità di relazione;
  - c) seguire, anche per via telematica, le riunioni del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari, con esclusione dei lavori della Giunta salvo diversa decisione della stessa, secondo le modalità definite a norma dell'articolo 3, comma 3 e nel rispetto dei regolamenti interni.
3. Le commissioni consiliari, in fase di programmazione dei lavori, provvedono tempestivamente a trasmettere il calendario dei lavori e il successivo ordine del giorno ai portatori di interesse che, all'atto dell'iscrizione nel registro, hanno dichiarato di avere interesse in quella materia. Tali soggetti possono richiedere di essere auditi in Commissione. Fatte salve ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità dell'istruttoria, il Presidente della Commissione accoglie la richiesta se il rappresentante è portatore di interessi pertinenti con l'oggetto dell'argomento iscritto all'ordine del giorno.
4. I decisori pubblici, ciascuno per le rispettive competenze e, comunque, nell'ambito dei processi decisionali, possono svolgere audizioni con i rappresentanti dei gruppi iscritti nel registro, su loro richiesta o di propria iniziativa. Se non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità dell'istruttoria o da attività d'ufficio, la richiesta di audizione è accolta se il rappresentante è portatore di interessi pertinenti con l'oggetto dell'argomento iscritto all'ordine del giorno o di prossima trattazione, ovvero con il provvedimento da assumere nell'ambito dei processi decisionali disciplinati dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori forme di partecipazione definite con deliberazione della Giunta, nel rispetto dello Statuto, della presente legge e dei regolamenti interni.
5. Restano ferme le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti regionali, anche interni, relativamente ai lavori del Consiglio e della Giunta, in merito alla partecipazione, al dovere di informazione, al potere delle commissioni sulle consultazioni, ai soggetti da consultare e alle modalità delle consultazioni stesse.



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

**Art. 6**

*Accesso del rappresentante di interessi nelle sedi istituzionali*

1. I portatori di interesse iscritti nel registro e i loro rappresentanti sono tenuti al rispetto delle disposizioni applicative concernenti l'accesso dei soggetti estranei alle sedi istituzionali della Regione.
2. I portatori di interesse sono tenuti ad astenersi da qualunque comportamento in contrasto con l'ordinato svolgimento dei lavori degli organi regionali e dei suoi organismi o lesivo del prestigio e del decoro delle istituzioni.
3. I portatori di interesse possono accedere agli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse ovvero relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del Consiglio, delle Commissioni e della Giunta, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia di partecipazione all'attività amministrativa.
4. Ai portatori di interesse è rilasciata, entro venti giorni dalla data di iscrizione nel registro, una tessera di riconoscimento di durata annuale valevole come titolo di accesso nelle sedi istituzionali della Regione. Nei casi di sospensione temporanea, revoca e cancellazione dal registro, la tessera di riconoscimento è annullata o sospesa.
5. Degli accessi dei portatori di interesse alle sedi istituzionali è tenuto un pubblico registro a cura dell'Ufficio di cui all'articolo 3.

**Art. 7**

*Doveri del rappresentante di interessi*

1. I rappresentanti dei gruppi di interesse iscritti nel registro sono tenuti a:
  - a) rispettare i principi di legalità, trasparenza e correttezza istituzionale;
  - b) osservare la riservatezza riguardo alle informazioni su persone o fatti, di natura non pubblica ed estranei all'interesse rappresentato emersi in occasione della loro attività di rappresentanza;
  - c) comunicare qualsiasi dono, bene, prestazione di servizio od offerta in denaro di importo superiore a euro 50,00 erogato, anche indirettamente, ai decisori pubblici e a loro familiari, compresi quelli donati in circostanze di ordinaria solennità, quali celebrazioni, ricorrenze o eventi similari, salvi i divieti previsti dalla normativa vigente;



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

- d) rispondere tempestivamente a ogni richiesta di chiarimenti e informazioni proveniente dalla Presidenza della Regione o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento a questioni che, a qualunque titolo, interessano l'attività di interesse rappresentata;
  - e) trasmettere a mezzo di posta elettronica certificata, sotto la propria responsabilità, all'ufficio competente per la tenuta del registro, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione, in formato aperto e sulla base di apposita modulistica unificata, concernente l'attività svolta nell'anno precedente e comprendente in particolare:
    - 1) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi svolte, con l'indicazione delle modalità e dei mezzi impiegati, e i relativi contenuti;
    - 2) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività;
    - 3) l'elenco delle risorse economiche e umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività sopra descritte, ivi comprese quelle di cui alla lettera b).
2. La relazione di cui al comma 1, lettera e) è pubblicata nell'apposita sezione dedicata ed accessibile del sito istituzionale.
3. L'elenco degli iscritti che non hanno trasmesso la relazione di cui al comma 1, lettera e) entro il termine stabilito è pubblicato sulla apposita sezione del sito internet istituzionale. Le strutture amministrative competenti provvedono a inviare una diffida ad adempiere entro i successivi dieci giorni. Se il ritardo è imputabile a motivi ritenuti giustificati, il termine per provvedere è un mese. Nelle more è disposta la sospensione dal registro. Se i termini di cui al presente comma sono scaduti invano o se nella relazione sono contenute informazioni falsi o non sono forniti aggiornamenti richiesti dalla Regione in tempo e in modo utile, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale, per quanto di competenza, deliberano la cancellazione dal registro con divieto di iscrizione per un periodo fino a un massimo di cinque anni.

**Art. 8**  
**Sanzioni**

1. I decisori pubblici comunicano i fatti che possono presentare violazione delle norme di comportamento di cui all'articolo 6 da parte dei rappresentanti dei gruppi di interesse:
- a) alla Giunta regionale per quanto concerne i componenti della Giunta, le sue articolazioni burocratiche e gli enti strumentali della Regione;
  - b) all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per quanto riguarda il Consiglio regionale e le sue articolazioni.



**Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

2. La Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto di rispettiva competenza, in base alla gravità della violazione accertata, comminano una delle seguenti sanzioni:
  - a) richiamo formale;
  - b) sospensione temporanea;
  - c) revoca dell'iscrizione.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono pubblicate nelle apposite sezioni dei rispettivi siti internet istituzionali di Giunta e Consiglio.
4. In caso di revoca dell'iscrizione, il portatore di interesse non può chiedere una nuova iscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla data della revoca.

Art. 9

*Misure per la conoscibilità dell'attività di pressione*

1. Le relazioni illustrative dei disegni e delle proposte di legge, nonché degli emendamenti, danno atto dell'eventuale attività di rappresentanza di interessi svolta con riferimento a quell'atto. L'attività di rappresentanza di interessi è menzionata nella scheda di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) se intercorsa nella fase precedente alla presentazione del progetto di legge, ai sensi della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (*Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015*).

Art. 10

*Raccordi programmatici e vigilanza*

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, coordinano l'attuazione della presente legge con quanto stabilito nel programma triennale della trasparenza ed integrità previsto dal decreto legislativo n. 33/2013, nonché nel Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*). Le misure eventualmente adottate sono menzionate negli stessi documenti.
2. Per individuare ulteriori livelli di implementazione della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, anche su iniziativa della Giunta, può stipulare protocolli di intesa o definire forme di collaborazione con le autorità preposte alla materia della trasparenza, dell'integrità e della prevenzione della corruzione.



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

3. Il registro è consultabile dagli Uffici per le relazioni con il pubblico (URP) ai fini dell'ingresso dei portatori di interesse e dei loro rappresentanti all'interno delle sedi istituzionali.

**Art. 11**

*Sessione annuale di confronto tra decisori pubblici e portatori di interesse*

1. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Presidenza della Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, ne verificano lo stato di attuazione, individuando i punti di forza e le criticità, e proponendo al Consiglio regionale eventuali interventi correttivi o migliorativi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio e la Giunta organizzano, con cadenza almeno annuale, una sessione istituzionale di incontri nelle sedi della Regione quale luogo di contatto e confronto tra decisori pubblici e portatori di interesse per agevolare lo scambio diretto di informazioni e facilitare il processo pubblico decisionale.

**Art. 12**

*Clausola di tramonto*

1. La presente legge è abrogata il 31 dicembre 2025.
2. Nei sei mesi antecedenti al termine di cui al comma 1, la commissione consiliare competente in materia elabora una missione valutativa ai sensi dell'articolo 90 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale ai fini della verifica dell'attuazione della presente legge e la valutazione delle politiche promosse.
3. Nei sei mesi antecedenti al termine di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove e svolge insieme al Consiglio regionale percorsi partecipativi per valutare:
  - a) l'efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi promossi ai sensi della presente legge;
  - b) l'opportunità di proroga del termine di cui al comma 1 o di modifica della presente legge.

**Art. 13**

*Clausola di invarianza finanziaria*



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

1. La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14  
*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.